



ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

**PQ 20
Rev. N. 0/21**

**Regolamento per richiesta di
attività di valutazione e verifica
della costanza della prestazione**

Pagina
1 di 19

STATO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

| EDIZIONE N°0/21 | DATA DI EMISSIONE | VISTO PRIMA EMISSIONE (Ref. Direzione Tecnica NB) | RESPONSABILE TECNICO | APPROVAZIONE DIREZIONE |
|----------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|
| | 08/02/2021 | ING. DE LUCA GIUSEPPINA | DT ING. ANTONIO BONATI | DIRETTORE ITC PROF. ING. ANTONIO OCCHIUZZI |

| REVISIONE N° | DATA DI REVISIONE | FIRMA RESPONSABILE | SEGNALAZIONE MODIFICA | DATA DECORRENZA MODIFICA | FIRMA REF. DIREZIONE TECNICA NB | APPROVAZIONE DIREZIONE |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 2 di 19 |

Indice

| | | |
|-------|--|---------|
| 1 | SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE | Pag. 4 |
| 2 | RIFERIMENTI | Pag. 4 |
| 3. | DEFINIZIONI | Pag. 4 |
| 4 | INFORMAZIONI PRELIMINARI | Pag. 5 |
| 5 | DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE | Pag. 6 |
| 5.1 | Sistema di AVCP: 1+ | Pag. 6 |
| 5.2 | Sistema di AVCP: 1 | Pag. 7 |
| 5.3 | Sistema di AVCP: 2+ | Pag. 7 |
| 5.4 | Sistema di AVCP: 3 | Pag. 8 |
| 6 | ITER DI CERTIFICAZIONE | Pag. 8 |
| 6.1 | Richiesta di certificazione | Pag. 8 |
| 6.2 | Iter di certificazione di costanza della prestazione di prodotto per Sistema AVCP 1+ e Sistema AVCP 1 | Pag. 8 |
| 6.2.1 | Campionamento del prodotto | Pag. 9 |
| 6.2.2 | Visita ispettiva iniziale in stabilimento | Pag. 10 |
| 6.2.3 | Visita ispettiva di sorveglianza in stabilimento | Pag. 10 |
| 6.2.4 | Rilascio e Mantenimento in validità della certificazione | Pag. 12 |
| 6.3 | Iter di conformità del controllo della produzione in fabbrica per Sistema AVCP 2+ | Pag. 12 |
| 6.3.1 | Visita ispettiva iniziale in stabilimento | Pag. 12 |
| 6.3.2 | Visita ispettiva di sorveglianza in stabilimento | Pag. 13 |
| 6.3.3 | Rilascio e Mantenimento in validità della certificazione | Pag. 13 |
| 6.4 | Iter di certificazione per il Sistema 3 | Pag. 14 |
| 6.4.1 | Rilascio del Rapporto di Prova sotto regime di notifica | Pag. 14 |
| 6.5 | Gestione dei rilievi | Pag. 14 |
| 6.6 | Cambio dell'organismo notificato | Pag. 14 |
| 6.7 | Gestione dei Reclami da parte del Richiedente | Pag. 15 |
| 6.8 | Sospensione e Revoca della Certificazione | Pag. 15 |
| 6.9 | Rescissione dal Contratto | Pag. 16 |
| 6.10 | Pagamento delle prestazioni | Pag. 16 |
| 7 | SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO | Pag. 16 |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 3 di 19 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 8 | DIRITTI E DOVERI DEI POSSESSORI LA CERTIFICAZIONE | Pag. 17 |
| 9 | DOCUMENTAZIONE | Pag. 17 |
| 10 | ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI | Pag. 17 |
| 11 | RISERVATEZZA | Pag. 18 |
| 12 | RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI DEL FABBRICANTE A ITC | Pag. 18 |
| 13 | USO DEL LOGO ITC CNR E DEL MARCHIO DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEI POSSESSORI LA CERTIFICAZIONE | Pag. 19 |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 4 di 19 |

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento stabilisce i principi, i criteri e le modalità per la gestione delle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP – Assessment and Verification of Constancy of Performance) da parte di ITC CNR nel ruolo di Notified Body (Organismo Notificato) in accordo al Regolamento (EU) n. 305/2011.

Il presente documento si applica a:

- Attività di AVCP per prodotti coperti da norma armonizzata.
- Attività di AVCP per prodotti non coperti da norma armonizzata e per i quali sia stato rilasciato al fabbricante un ETA (European Technical Assessment) da parte di un TAB (Technical Assessment Body) sulla base di un EAD (European Assessment Document) di riferimento.

2. RIFERIMENTI

- REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
- DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119)
- Regolamento Delegato n. 568/2014: modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione.
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81: Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per i riferimenti normativi non datati vale l'ultima edizione in vigore.

3. DEFINIZIONI

Richiedente/Cliente: Azienda che richiede la certificazione. Il Richiedente può essere in alcuni casi indicato come "Fabbricante" ovvero colui che ai sensi del CPR ha, in particolari casi, l'obbligo di fare domanda di certificazione.

Certificazione – Espletamento delle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) con conseguente rilascio della documentazione prevista a seconda del sistema di attestazione nel quale ricade il prodotto da costruzione.

Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse (Art.2 del CPR N.305/2011).

Fabbricante : qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio (Art.2 del CPR N.305/2011).

Organismo notificato: Organismo terzo indipendente dall'Organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta (Art.43 del CPR N.305/2011).

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 5 di 19 |

Norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva (Art.2 del CPR N.305/2011).

ETA (European Technical Assessment): valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea ((Art.2 del CPR N.305/2011).

TAB (Technical Assessment Body) – Organismo di valutazione tecnica europeo che rilascia ETA. I requisiti di un TAB sono descritti all'Allegato IV del CPR N.305/2011.

EAD (European Assessment Document): un documento adottato dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee (Art.2 del CPR N.305/2011).

Contratto: accordo o impegno assunto dalle parti sancito dalla sottoscrizione di un documento (in alcuni casi potrebbe essere indicato come "impegnativa").

4. INFORMAZIONI PRELIMINARI

L'Organismo di Certificazione ITC CNR si impegna nei confronti del richiedente la certificazione ad operare nel rispetto delle procedure applicabili, garantendo imparzialità e indipendenza durante l'iter di certificazione.

ITC non si assume alcun obbligo circa l'esito positivo dell'iter di certificazione e quindi in merito al rilascio ed eventuale rinnovo o mantenimento della certificazione.

ITC recepisce ogni forma di segnalazione da parte del Richiedente circa eventuali o potenziali conflitti di interesse che possano mettere in dubbio la validità della certificazione e/o la sua imparzialità. Il Richiedente, a tal proposito, deve comunicare a ITC gli eventuali nominativi di società di consulenza che abbiano operato nell'ambito oggetto della certificazione.

ITC si impegna a comunicare ogni informazione utile al richiedente prima dell'avvio dell'iter di certificazione, purché non configurabile come consulenza.

ITC riconosce come costituenti l'oggetto della certificazione esclusivamente gli standard richiamati nella documentazione contrattuale che viene stipulata tra il Richiedente e ITC.

Ogni altro riferimento dovrà essere oggetto di nuova documentazione contrattuale stipulata tra le parti.

IITC-CNR si impegna a comunicare al Richiedente quali parti di attività saranno eventualmente oggetto di subappalto o eseguite da una filiale e richiederne il consenso.

Il Richiedente si impegna ad informare ITC circa ogni cambiamento che possa influenzare la certificazione.

Il Richiedente si impegna inoltre ad uniformarsi a tutti gli obblighi contrattuali nonché a quelli previsti dal presente regolamento e dalle legislazione vigente e cogente applicabile per i prodotti oggetto della certificazione.

Il Richiedente si impegna a fornire tutte le informazioni e il supporto necessari ad ITC per espletare le attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione, tra i quali anche l'accesso ai propri locali e alle aree dove viene svolta l'attività oggetto della certificazione.

Il Richiedente si impegna a soddisfare i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di opportune modifiche quando queste siano comunicate dall'organismo di certificazione.

Il Richiedente si impegna, quando la certificazione si applica alla produzione in corso, ad assicurare che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti di prodotto (mantenimento delle prestazioni del prodotto tipo oggetto di dichiarazione del Fabbricante)

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 6 di 19 |

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

L'iter di certificazione consiste nell'insieme delle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione. Il Regolamento (EU) N. 305/2011 prevede cinque differenti sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (1+, 1, 2+, 3, 4) con gradi di coinvolgimento degli Organismi terzi differenti nella valutazione della costanza di prestazione del prodotto in base alla pertinente specifica tecnica armonizzata (norma armonizzata o EAD). Il sistema di AVCP 4 non è oggetto del presente regolamento in quanto non richiede l'intervento di un organismo terzo notificato.

5.1. Sistema di AVCP: 1+

Il fabbricante effettua:

- i. il controllo della produzione in fabbrica;
- ii. altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto.

Nel caso di norma armonizzata che prevede il Sistema 1+, ITC, in qualità di Organismo Notificato di certificazione del prodotto, decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i. valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii. sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;
- iv. prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.

Nel caso di EAD che prevede il Sistema 1+: ITC, in qualità di Organismo Notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii. sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;
- iii. prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 7 di 19 |

5.2. Sistema di AVCP: 1

Il fabbricante effettua:

- i. il controllo della produzione in fabbrica;
- ii. altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto.

Nel caso di norma armonizzata che prevede il Sistema 1, ITC, in qualità di Organismo Notificato, decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i. valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii. sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

Nel caso di EAD che prevede il Sistema 1, ITC, in qualità di Organismo Notificato, decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii. sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

5.3. Sistema di AVCP: 2+

Il fabbricante effettua:

- i. una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii. il controllo della produzione in fabbrica;
- iii. altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto.

Sia nel caso di norma armonizzata che di Ead che prevedono il Sistema 2+, ITC, nel ruolo di Organismo Notificato, decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica in base all'esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii. sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 8 di 19 |

5.4. Sistema di AVCP: 3

Il presente punto è relativo solamente a prodotti coperti da norma armonizzata. Non si richiede l'intervento di un laboratorio notificato qualora per il prodotto sia stato rilasciato un ETA sulla base di un EAD che prevede il Sistema 3.

Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica.

ITC, nel ruolo di Laboratorio Notificato, valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

ITC in qualità di laboratorio notificato, rilascia Rapporti di Prova sotto regime di notifica.

6. ITER DI CERTIFICAZIONE

6.1. Richiesta di certificazione

La richiesta relativa alle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione deve essere presentata via mail all'indirizzo certificazione@itc.cnr.it alla Segreteria tecnica "Certificazione" per un generico prodotto da costruzione (DOCC N.25) e alla Segreteria tecnica "Cementi" per prodotti quali leganti idraulici (DOCi N.137 e DOCi N.138).

L'elenco della documentazione da allegare alla richiesta è riportata (DOCC N.26) del presente documento.

La segreteria tecnica di competenza esamina la documentazione inviata al Richiedente a corredo della domanda. In caso di documentazione carente o mancante interloquisce con il Richiedente per richiederne integrazione. La segreteria tecnica di competenza emetterà quindi l'offerta economica in funzione dell'attività richiesta.

ITC invia al Richiedente regolare offerta scritta, contenente tutte le condizioni contrattuali ed economiche, nonché le clausole di accettazione del presente Regolamento.

Il Richiedente dovrà quindi inviare ad ITC la documentazione timbrata e firmata per accettazione.

Variazioni successive al contratto dovranno essere redatte in forma scritta e accettate dal Richiedente, il quale è tenuto a rispettare le condizioni contrattuali riportate nell'offerta nonché tutte le condizioni del presente Regolamento.

Le attività di verifica nel merito dei documenti presentati dal Richiedente da parte di ITC avverrà solo a seguito del completamento della fase di accettazione della domanda; il Richiedente dovrà inviare ad ITC i documenti integrativi che si rendessero necessari a seguito dell'analisi documentale.

Superato l'esame documentale, ITC predispone la pianificazione delle successive attività di certificazione (ispezioni, campionamento, prove).

6.2. Iter di certificazione di costanza della prestazione di prodotto per Sistema AVCP 1+ e Sistema AVCP 1

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 9 di 19 |

6.2.1. Campionamento del prodotto

Ai sensi dell'Allegato V del CPR così come modificato dal Regolamento Delegato n. 568/2014, l'Organismo di certificazione effettua, sotto la propria responsabilità, il campionamento del prodotto, con le modalità di seguito elencate.

- Nel caso di Sistema AVCP 1+ previsto da una norma armonizzata: il campionamento del prodotto viene effettuato prima di sottoporlo a prova iniziale presso il laboratorio, sia in relazione alle prove di controllo dei campioni prima dell'immissione del prodotto sul mercato. Al termine del campionamento, l'ispettore compila un verbale che viene firmato sia dall'ispettore di ITC-CNR sia dal Rappresentante del Fabbricante.
Il campione può essere consegnato direttamente dall'ispettore al laboratorio o spedito dal Fabbricante che dovrà seguire specifica procedura di confezionamento. Nel caso in cui non fosse possibile effettuare il campionamento, l'ispettore riporta nel verbale la dicitura "mancato campionamento" e la motivazione. Nel caso di due mancati campionamenti consecutivi il certificato non viene rilasciato se si tratta del prelievo per la determinazione del prodotto-tipo, invece è sospeso o ritirato nel caso di campionamento in fase di sorveglianza e se le condizioni per il prelievo non sono ripristinabili in tempi brevi.
La pianificazione dei campionamenti da effettuare, in relazione alla localizzazione dello stabilimento e degli impegni già assunti dell'Organismo Notificato, laddove possibile viene gestita insieme alla programmazione delle visite ispettive iniziali e di sorveglianza.
- Nel caso di Sistema AVCP 1+ previsto da EAD: il campionamento del prodotto viene effettuato per le prove di controllo di campioni presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante. L'Organismo di certificazione per i prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea assumono quale valutazione del prodotto tipo quello riportato nell' ETA pertanto non esegue il campionamento per le prove di tipo.
- Nel caso di Sistema AVCP 1 previsto da una norma armonizzata: il campionamento del prodotto viene effettuato prima di sottoporlo a prova iniziale presso il laboratorio. Le modalità di campionamento sono le medesime previste per il prelievo del campione per la determinazione del prodotto tipo in applicazione del AVCP 1+ .

Il campionamento potrebbe essere eseguito dagli ispettori prelevando un prodotto direttamente dalla linea di produzione o dal deposito, previo accordo con il Fabbricante.

A seguito del campionamento, il prodotto viene consegnato al laboratorio competente di ITC-CNR che attua, in primo luogo, lo stoccaggio del campione e le procedure necessarie a garantire l'anonimato nel corso delle prove iniziali.

I laboratori di prova di ITC-CNR che operano nell'ambito dei Sistemi AVCP 1+ e 1 per le prove iniziali e di controllo, i cui Responsabili di laboratorio interagiscono direttamente con il Direttore Tecnico in merito a:

- esame documentazione tecnica relativa all'esecuzione delle prove;
- valutazione delle eventuali non conformità qualora la specifica tecnica individua delle soglie minime in corrispondenza delle prestazioni che si stanno valutando o qualora l'FPC del Fabbricante ha stabilito delle soglie minime.

Nel caso di non conformità, il Direttore Tecnico informa il Fabbricante che, se ritiene, propone le azioni correttive necessarie.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 10 di 19 |

6.2.2. Visita ispettiva iniziale in stabilimento

Al seguito dell'esame della documentazione tecnica trasmessa dal Fabbricante o parzialmente dedotta dall'ETA e, quando necessario, delle integrazioni richieste, il Referente degli Ispettori concorda con il Fabbricante per le vie brevi la data per l'effettuazione della visita. Il servizio protocollo ITC invia successivamente la comunicazione di data della visita ispettiva iniziale in stabilimento per mezzo protocollo.

Prima della data prevista per la visita, il referente degli Ispettori trasmette all'Azienda il piano di audit per informare delle aree che si intende sottoporre a verifica e dei tempi previsti. L'ispettore conduce la visita con l'ausilio di specifiche check-list che, al termine della visita, illustra al rappresentante del Fabbricante e ne rilascia una copia controfirmato dalle parti, con le eventuali azioni intraprese: osservazioni o non conformità rilasciate (cfr. Paragrafo 6.5 del presente documento).

Nel caso di non conformità, l'ispettore gestisce la tempistica e la documentazione per le azioni correttive e, quando ritiene che siano risolte, trasmette tutta la documentazione alla direzione Tecnica dell'Organismo Notificato (Direttore Tecnico e Referente della Direzione Tecnica dell'Organismo Notificato).

Le conclusioni della visita ispettiva vengono trasmesse al Fabbricante in forma di Rapporto di Visita Ispettiva firmato dal Direttore Tecnico, con informazione, se opportuno, del rilascio del Certificato.

Nei casi in cui le non conformità rilevate dall'ispettore ricadano in uno dei punti già previsti per il ritiro, il Certificato non viene rilasciato.

Se l'ispettore ed il Direttore Tecnico non ritengono sufficientemente chiare le azioni correttive adottate, si può decidere di effettuare un'ulteriore visita prima di procedere, eventualmente, al rilascio del Certificato.

La visita ispettiva, di norma, viene effettuata da un solo ispettore e svolta secondo i tempi indicati nel Piano di audit.

Nel caso di Fabbricanti con siti-multipli (sede legale, impianti produttivi, magazzini ecc. dislocati in diverse località), la visita ispettiva iniziale viene articolata in una o due giornate consecutive in base al numero degli ispettori e al numero di siti di produzione da visitare. A differenza della prima visita ispettiva, quelle di sorveglianza potrebbero non interessare tutti gli stabilimenti.

6.2.3. Visita ispettiva di sorveglianza in stabilimento

La visita di sorveglianza ha lo scopo di attuare la valutazione e la verifica continua del controllo della produzione in fabbrica, condizione necessaria per il mantenimento in validità dei Certificati di costanza della prestazione del prodotto, in conformità all'Allegato V del CPR, così come modificato dal Regolamento Delegato n. 568/2014.

I contratti stipulati tra ITC-CNR e il Fabbricante in merito all'espletazione delle attività di AVCP previste dalla specifica tecnica armonizzata sono articolati su più annualità, pertanto ITC esegue anche le visite di sorveglianza con la frequenza indicata nella specifica tecnica armonizzata (in generale annuale). Inoltre, se il Fabbricante nel periodo intercorso dall'ultima

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 11 di 19 |

visita non ha comunicato e documentato i cambiamenti occorsi all'FPC, non viene richiesta documentazione tecnica prima della visita.

Esaminata la documentazione tecnica e verificati gli adempimenti amministrativi, il Referente degli Ispettori per le vie brevi comunica all'Azienda la data per l'effettuazione della visita. Il servizio protocollo ITC invia successivamente la comunicazione di data della visita ispettiva per mezzo protocollo.

Prima della data prevista per la visita, il referente degli ispettori, sentito il Direttore Tecnico, trasmette all'azienda il piano di audit per informare delle aree che si intende sottoporre a verifica e dei tempi previsti.

L'ispettore conduce la visita con l'ausilio della specifica check-list per la sorveglianza che, ad eccezione del processo produttivo, non riesamina le aree invariate rispetto alla visita precedente. Al termine della visita, l'ispettore illustra i risultati al rappresentante del Fabbricante e rilascia una copia della check-list con le eventuali azioni intraprese: osservazioni o non conformità rilasciate (cfr. Paragrafo 6.5 del presente documento).

Nel caso di non conformità, l'ispettore gestisce con il Fabbricante la tempistica e la documentazione per le azioni correttive e, quando ritiene che siano risolte, trasmette tutta la documentazione alla direzione Tecnica dell'Organismo Notificato (Direttore Tecnico e Referente della Direzione Tecnica dell'Organismo Notificato).

Le conclusioni della visita ispettiva vengono trasmesse al Fabbricante in forma di Rapporto di Visita Ispettiva firmato dal Direttore Tecnico, con indicazione, se opportuno, del mantenimento in validità del Certificato.

Nei casi in cui le non conformità rilevate dall'ispettore ricadano in uno dei punti previsti per il ritiro o per la sospensione, il Direttore Tecnico può decidere di procedere al ritiro o alla sospensione del certificato.

Se l'ispettore ed la Direzione Tecnica dell'Organismo non ritengono sufficientemente chiare le azioni correttive adottate, si può decidere di effettuare una visita straordinaria prima di procedere, eventualmente, al ritiro/sospensione. La visita straordinaria può essere prevista anche nei casi di sospensione prolungata del certificato per inadempienze contrattuali, prima di ripristinare la validità.

Audit di sorveglianza straordinaria

In linea di massima, sono previsti audit di sorveglianza straordinaria nei seguenti casi:

- per verificare l'efficacia delle misure correttive intraprese dal produttore a seguito delle non conformità individuate dall'ispettore;
- a seguito della documentazione trasmessa dal produttore circa cambiamenti significativi come, ad esempio:
 - prodotti e/o prestazioni dichiarate;
 - personale responsabile;
 - materie prime, costituenti, e componenti;
 - attrezzature di produzione;
 - attrezzature utilizzate per la verifica della costanza della prestazione;
- sulla base di informazioni che denunciano la difformità del prodotto rispetto alla dichiarazione di prestazione:
 - reclami da parte dei clienti del produttore o di altri cittadini;
 - informazioni da un'autorità di vigilanza del mercato.

ITC-CNR informa il Fabbricante delle motivazioni per cui ritiene di procedere ad una visita straordinaria.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 12 di 19 |

6.2.4. Rilascio e Mantenimento in validità della certificazione

Quando i risultati di prova per la determinazione del prodotto-tipo sono conformi agli eventuali requisiti della norma di prodotto di riferimento e i risultati della visita iniziale soddisfano i requisiti indicati nella specifica tecnica di riferimento, il Direttore tecnico rilascia la certificazione.

Nel caso di ETA, le prove per la valutazione del prodotto-tipo non sono eseguite dall'Organismo Notificato che assume quale prodotto-tipo l'insieme delle caratteristiche riportate nell'ETA, pertanto il Direttore Tecnico decide il rilascio del certificato sulla base delle risultanze delle verifiche degli ispettori.

Il certificato e il Rapporto di visita ispettiva vengono inviati dal servizio Protocollo ITC al Fabbricante.

Quando la visita di sorveglianza e le altre valutazioni soddisfano i requisiti indicati nelle specifiche tecniche di riferimento, il Direttore tecnico decide in merito al mantenimento della certificazione che viene comunicata al Produttore a mezzo del Rapporto di visita ispettiva.

Nel caso in cui sussistano dei crediti insoluti nei confronti di ITC CNR, questo si riserva di non inviare la documentazione al Richiedente sino al momento della regolarizzazione delle posizioni aperte.

6.3. Iter di conformità del controllo della produzione in fabbrica per Sistema AVCP 2+

6.3.1. Visita ispettiva iniziale in stabilimento

Al seguito dell'esame della documentazione tecnica trasmessa dal Fabbricante e, nel caso, parzialmente dedotta dall'ETA (piano dei controlli depositato presso il TAB che ha emesso l'ETA) e, quando necessario, delle integrazioni richieste, il Referente degli Ispettori concorda con il Fabbricante per le vie brevi la data per l'effettuazione della visita. Il servizio protocollo ITC invia successivamente la comunicazione di data della visita ispettiva per mezzo protocollo.

Prima della data prevista per la visita, il Referente degli Ispettori trasmette all'azienda, insieme alla comunicazione della visita, il piano di audit per informare delle aree che si intende sottoporre a verifica e dei tempi previsti.

L'ispettore conduce la visita con l'ausilio di specifiche check-list che, al termine della visita, illustra al rappresentante del Fabbricante e ne rilascia una copia controfirmato dalle parti, con le eventuali azioni intraprese: osservazioni o non conformità rilasciate .

Nel caso di non conformità (cfr. Paragrafo 6.5 del presente documento), l'ispettore gestisce la tempistica e la documentazione per le azioni correttive e, quando ritiene che siano risolte, trasmette tutta la documentazione alla direzione Tecnica dell'Organismo Notificato (Direttore Tecnico e Referente della Direzione Tecnica dell'Organismo Notificato).

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 13 di 19 |

Le conclusioni della visita ispettiva vengono trasmesse al Fabbricante in forma di Rapporto di Visita Ispettiva firmato dal Direttore Tecnico, con informazione, se opportuno, del rilascio del Certificato.

Nei casi in cui le non conformità rilevate dall'ispettore ricadano in uno dei punti già previsti per il ritiro, il Certificato non viene rilasciato.

Se l'ispettore ed il Direttore Tecnico non ritengono sufficientemente chiare le azioni correttive adottate, si può decidere di effettuare un'ulteriore visita prima di procedere, eventualmente, al rilascio del Certificato.

La visita ispettiva, di norma, viene effettuata da un solo ispettore e svolta secondo i tempi indicati nel Piano di audit.

Nel caso di Fabbricanti con siti-multipli (sede legale, impianti produttivi, magazzini ecc. dislocati in diverse località), la visita ispettiva iniziale viene articolata in una o due giornate consecutive in base al numero degli ispettori e al numero di siti di produzione da visitare. A differenza della prima visita ispettiva, quelle di sorveglianza potrebbero non interessare tutti gli stabilimenti.

6.3.2. Visita ispettiva di sorveglianza in stabilimento

Le specifiche tecniche armonizzate, per le quali ITC-CNR esegue attività di AVCP, stabiliscono la frequenza delle visite di sorveglianza.

Nel caso in cui, per uno specifico Fabbricante, ITC- CNR ravvisasse la necessità di deviare dalla frequenza indicata incrementandola rispetto a quanto previsto dalle specifiche armonizzate, dovrà registrarne le motivazioni che possono essere:

- stabilità del controllo della produzione in fabbrica esercitato dal Fabbricante, ad esempio sulla base delle non conformità identificate;
- dimensioni dell'azienda tali da non garantire l'efficacia della sorveglianza se applicata con frequenza indicata dalla specifica armonizzata di riferimento;
- processo di produzione con tecnologia molto complessa.

6.3.3. Rilascio e Mantenimento in validità della certificazione

Quando l'esito della visita iniziale è positivo ovvero l'ispettore ha constatato che il Fabbricante soddisfa i requisiti indicati nella specifica tecnica di riferimento, il Direttore tecnico rilascia la certificazione.

Il certificato e il Rapporto di visita ispettiva viene inviato dal servizio Protocollo ITC al Fabbricante.

Nel caso in cui sussistano dei crediti insoluti nei confronti di ITC, questo si riserva di non inviare la documentazione sino al momento della regolarizzazione delle posizioni aperte.

Quando la visita di sorveglianza e le altre valutazioni soddisfano i requisiti indicati nelle specifiche tecniche di riferimento, il Direttore tecnico decide in merito al mantenimento della certificazione che viene comunicata al Fabbricante a mezzo del Rapporto di visita ispettiva.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 14 di 19 |

6.4. Iter di certificazione per il Sistema 3

6.4.1. Rilascio del Rapporto di Prova sotto regime di notifica

I Rapporti di Prova sotto notifica vengono rilasciati da ITC CNR organismo notificato "Laboratorio" a seguito dell'esecuzione, su richiesta del Richiedente, di test sperimentali e/o valutazioni previsti dalla norma armonizzata di riferimento.

Il Rapporto di Prova rilasciato sotto regime di notifica non ha scadenza e non sono previste attività di sorveglianza e rinnovo dello stesso.

Non è possibile una revisione per modifica e/o integrazione di un Rapporto di Prova rilasciato sotto regime di notifica. Nel caso sia necessario effettuare nuovi test sul prodotto, verrà rilasciata un nuovo Rapporto di Prova sotto regime di notifica.

Per quanto concerne la necessità di intervenire con correzioni al Rapporto di Prova sotto notifica si procede attraverso l'emissione di un ulteriore documento o trasferimento di dati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

6.5. Gestione dei rilievi

I rilievi sono classificati secondo tre livelli di gravità:

- Non Conformità Grave: tali non conformità danno luogo al mancato rilascio della certificazione oppure alla temporanea sospensione se la certificazione è già stata rilasciata.
La certificazione non verrà concessa, o nel caso sia stata già rilasciata, non verrà sbloccata sino a quando le Non Conformità Gravi saranno risolte in modo integrale e convalidate da ITC. La convalida può essere stabilita mediante una verifica documentale delle evidenze inviate dal Fabbricante oppure mediante un campionamento e/o visita ispettiva supplementare in campo.
- Non Conformità: tali non conformità devono essere gestite dal Fabbricante, che deve proporre un trattamento entro il termine stabilito dall'Organismo Notificato. ITC valuterà le azioni di trattamento proposte, con risposta formale.
- Osservazioni: devono essere gestite dal Fabbricante, il quale dovrà definire e attuare un trattamento entro la successiva visita ispettiva ma senza necessità di approvazione da parte di ITC. L'adeguatezza del trattamento verrà valutata da ITC in occasione della successiva visita ispettiva di rinnovo/sorveglianza. Le osservazioni se non trattate possono trasformarsi in Non Conformità.

6.6. Cambio dell'organismo notificato

Qualora il Fabbricante desideri cambiare Organismo Notificato, durante il periodo di validità oppure alla scadenza del certificato in essere, ITC-CNR faciliterà il passaggio assicurando piena collaborazione per il trasferimento di informazioni verso il nuovo Organismo Notificato incaricato dal Fabbricante.

In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, è compito dello Stato Membro adottare le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 15 di 19 |

notificato o siano messe a disposizione delle autorità notificanti e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Quando ITC si configura come Organismo di Certificazione ricevente chiederà al Fabbricante copia del certificato in essere e le copie dei Rapporti emessi dall'Organismo emittente relativi alla visita ispettiva iniziale e all'ultima visita ispettiva di sorveglianza effettuata, unitamente alle informazioni circa lo stato delle non conformità ancora aperte, delle relative correzioni ed azioni attuate o programmate, dei reclami ricevuti, del programma di visite ispettive dell'Organismo emittente. ITC-CNR effettuerà un riesame della documentazione ricevuta e un sopralluogo presso il Fabbricante al fine di procedere con la riemissione di un nuovo certificato.

Nel caso in cui ITC-CNR in qualità di Organismo ricevente non confermi, in fase di riesame la validità della certificazione e non ritenga soddisfacente l'esito della propria istruttoria non procede con l'emissione di un nuovo certificato.

6.7. Gestione dei Reclami da parte del Richiedente

ITC sollecita e sensibilizza l'Organizzazione alla quale ha rilasciato il certificato successivo all'espletamento delle attività di AVCP, sull'importanza pro-attiva dei reclami e sulla necessità di gestione degli stessi.

Per questo il Fabbricante è tenuto a tenere traccia dei reclami ricevuti relativamente ai prodotti certificati. Durante le visite ispettive di sorveglianza, ITC controlla il registro dei reclami e la relativa gestione.

Il Fabbricante è tenuto a rendere disponibile, su richiesta di ITC, l'elenco dei reclami ricevuti e la loro trattamento secondo le procedure interne aziendali.

6.8. Sospensione e Revoca della Certificazione

La sospensione della certificazione è l'annullamento temporaneo della certificazione dovuto a (elenco non esaustivo):

- su richiesta del Fabbricante per sospensione temporanea della produzione o della commercializzazione;
- in attesa di soluzione di non conformità gravi in particolare quando si accerta che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo;
- per modifiche non sostanziali al controllo della produzione in fabbrica tali da poter essere risolte in un tempo assegnato;
- per inadempienze contrattuali temporanee;
- per mancato campionamento protratto.

L'annullamento della sospensione avviene con la rimozione delle cause che hanno portato alla sospensione.

I certificati, in genere, vengono ritirati nei seguenti casi:

- scelta del Fabbricante;
- modifiche sostanziali alla norma armonizzata;
- variazioni prestazionali del prodotto rispetto al prodotto tipo;
- modifica dei metodi di AVCP;
- modifiche significative delle condizioni di produzione in fabbrica;
- contraffazione dei certificati originali;

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 16 di 19 |

- ripetuti o prolungati casi di sospensione;
- per inadempienze contrattuali;
- utilizzo del certificato sospeso.

La sospensione e il ritiro dei certificati è riportata nel Registro pubblico di ITC-CNR, consultabile all'indirizzo web: www.itc.cnr.it e comunicati alle Autorità Notificanti.

La sospensione o la revoca sono di responsabilità di ITC-CNR sulla base delle informazioni ricevute. Durante il periodo di revoca e sempre qualora si tratti di sospensione, all'Azienda è vietato qualsiasi uso del certificato.

6.9. Rescissione dal Contratto

Nel caso in cui il Fabbricante voglia recedere da contratto, deve farne comunicazione formale ad ITC, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec.

Il recesso durante il periodo di validità della certificazione prevede un preavviso minimo di centottanta (180) giorni fermi i compensi dovuti dal Fabbricante a ITC-CNR e maturati per le prestazioni effettuate sino alla data del recesso.

Nel caso di rescissione dal contratto, il logo di ITC deve essere rimosso da tutti i documenti aziendali su cui sono stati eventualmente apposti, dalle brochure e dai siti web.

6.10. Pagamento delle prestazioni

Gli importi relativi alle attività inerenti la certificazione devono essere corrisposti a ITC con le modalità e tempistiche stabilite nella specifica offerta inviata al Fabbricante.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta da parte di ITC il mancato invio della documentazione prevista, subordinato all'effettivo saldo delle fatture emesse, o, nel caso degli anni successivi al primo, l'invio di una lettera di diffida e la sanzione di sospensione della certificazione.

I compensi saranno dovuti a ITC anche nel caso di valutazione dell'iter di certificazione non positiva.

7. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il Fabbricante richiedente la certificazione deve fornire a ITC-CNR tutte le informazioni necessarie relativamente ai pericoli presenti sul luogo di lavoro nel quale verranno condotti la visita ispettiva e/o il campionamento dei prodotti.

Da parte sua, ITC-CNR non introduce rischi nell'attività del Fabbricante.

Il Fabbricante deve assicurare agli ispettori che nei luoghi di lavoro siano rispettate le prescrizioni di cui al DECRETO LEGISLATIVO del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fornendo eventuali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) adeguati per le attività oggetto di ispezione (tutti gli ispettori di ITC-CNR sono dotati in ogni caso dei principali DPI applicabili al settore).

Gli ispettori di ITC-CNR sono autorizzati a non intraprendere o interrompere ogni attività di valutazione in campo qualora vengano meno i requisiti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 17 di 19 |

In questi casi, al Richiedente vengono addebitate le giornate-uomo spese per le attività, i rimborsi viaggio e tutte le spese vive che verranno dimostrate essere state sostenute.

8. DIRITTI E DOVERI DEI POSSESSORI LA CERTIFICAZIONE

Il Fabbricante che ha ottenuto la certificazione è tenuto a:

- impegnarsi a rispettare le regole del comportamento professionale;
- comunicare tempestivamente ad ITC qualsiasi modifica o variazione intervenuta dopo il rilascio del certificato che possa in qualche modo inficiarne la validità e le verifiche effettuate da ITC stesso;
- informare ITC in caso di variazione dei recapiti telefonici e/o e-mail;
- conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti;
- fornire su richiesta copia del certificato ed operare entro i limiti del campo d'applicazione della certificazione.

La certificazione rilasciata non può essere utilizzata in modo da arrecare danno e discredito ad ITC.

I possessori la certificazione non possono fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata.

I possessori la certificazione devono impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo della certificazione in caso di revoca o sospensione della stessa.

I possessori della certificazione possono pubblicizzare l'ottenimento della stessa purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, campo d'applicazione, ecc)

Utilizzi inappropriati dei certificati e dei marchi o loghi in essi riportati possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori che possono prevedere anche la sospensione o la revoca del certificato.

9. DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente l'attività di certificazione è conservata da ITC-CNR in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento.

La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di 10 anni dal decadimento della certificazione.

In caso di variazione della ragione sociale del Fabbricante intestatario del certificato originale, il Fabbricante può richiedere, a pagamento, la revisione del certificato, che consiste nell'emissione di un nuovo certificato (che conserva il numero ma con nuova data di emissione e riferimento al numero della revisione) con i dati aggiornati.

Tale prassi potrà attivarsi solo a seguito del ricevimento da parte di ITC della dichiarazione scritta dell'avvenuto cambiamento della ragione sociale corredata da eventuali atti: ITC, sulla base delle informazioni ricevute e delle norme tecniche applicabili, comunicherà la decisione sull'eventuale concessione della nuova certificazione.

10. ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI

L'elenco delle certificazioni emesse, con riportati gli estremi di validità, eventuali sospensioni o revoche, è riportato sul sito web di ITC CNR al link:

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 18 di 19 |

<http://registro.itc.cnr.it>

Al link sopra citato, ITC CNR, ai sensi dell' Allegato D, punto 7 del Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 106, pubblica e mantiene aggiornato, l'elenco dei prodotti certificati ed il relativo status, nonché le informazioni aggiuntive ritenute essenziali per una migliore rappresentazione dell'attività svolta.

Il Registro comprende le seguenti sezioni:

- un'elencazione unica ordinata cronologicamente a tipologia indistinta;
- le 5 sezioni sotto indicate suddivise per tipologia:
 - Certificati di costanza della prestazione (Sistema AVCP 1+);
 - Certificati di costanza della prestazione (Sistema AVCP 1);
 - Certificati di conformità del controllo della produzione in fabbrica (Sistema AVCP 2+);
 - Rapporti di prova sotto notifica (Sistema AVCP 3);
 - Certificati di reazione al fuoco (Sistema AVCP 1).

11. RISERVATEZZA

ITC-CNR garantisce la riservatezza a tutti i livelli della propria organizzazione relativamente alle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione.

ITC-CNR nei casi previsti dalla legislazione vigente e nei casi previsti dagli accordi con l'Ente di Accreditamento potrà divulgare le informazioni relative al Richiedente in deroga a quanto sopra esposto.

L'Organismo di Certificazione ITC-CNR durante l'iter di certificazione potrà far intervenire auditor inseriti nei propri elenchi interni a proprie spese come osservatori all'iter di valutazione.

L'Organismo di Certificazione ITC CNR durante l'iter di certificazione potrà far intervenire, in qualità di osservatori, Ispettori/Esperti Tecnici dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA, a proprie spese come Auditor in valutazione dell'Organismo di Certificazione stesso, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di persistente inadempienza all'obbligo medesimo, salvo giustificati motivi.

Nel caso in cui l'azienda non dia il consenso alla partecipazione di ispettori come osservatori delle procedure di valutazione, l'Organismo di Certificazione non potrà procedere alle attività di valutazione della conformità richiesta.

12. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI DEL FABBRICANTE A ITC

Reclami

Il Fabbricante può inoltrare un reclamo scritto su inconvenienti accaduti nel corso della procedura di certificazione, inviando una mail a certificazione@itc.cnr.it, quali ad esempio ritardo nell'espletamento delle varie fasi, comportamenti contrari all'etica professionale da parte degli ispettori o comunque della struttura operativa dell'Organismo di Certificazione.

ITC-CNR esamina il reclamo e formalizza la propria risposta entro 6 giorni lavorativi.

Per la gestione dei reclami, ITC CNR applica la procedura di sistema interna applicabile nell'ultima revisione disponibile.

Ricorsi

Il Fabbricante può far ricorso contro le decisioni di ITC-CNR Organismo Notificato, con esposizione del proprio dissenso e delle motivazioni che hanno portato ad inoltrare il ricorso.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | PQ 20 Rev. N. 0/21 |
| | Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione | Pagina 19 di 19 |

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e motivata a firma del responsabile legale del Fabbricante, per mezzo mail all'indirizzo certificazione@itc.cnr.it.

Nel caso in cui l'iter di certificazione si sia concluso, il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Il Referente della Direzione Tecnica istruisce la pratica di Ricorso per conto di ITC-CNR e, qualora la ragioni fossero imputabili all'ambito tecnico, commerciale o riconducibile all'applicazione od interpretazione del presente Regolamento, verrà discussa e valutata con il Direttore Tecnico e il Direttore di ITC-CNR ed una figura da quest'ultimo individuata competente in materia. La decisione assunta in merito al ricorso è sottoscritta dal Direttore di ITC-CNR.

L'esito del ricorso è trasmesso al Fabbricante tramite pec.

Contenziosi

Il foro competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti (ITC-CNR organismo notificato e Fabbricante) relative all'attività di certificazione è quello di Roma.

13.USO DEL LOGO ITC CNR E DEL MARCHIO DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEI POSSESSORI LA CERTIFICAZIONE

Logo ITC CNR

In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo ITC CNR.

Eventuali deroghe a quanto sopra riportato circa l'utilizzo del logo ITC devono essere rilasciate da ITC al Richiedente in forma scritta. La forma scritta conterrà tutte le prescrizioni alle quali l'Azienda deve sottostare relativamente all'utilizzo del logo ITC.

Uso marchio ACCREDIA

ITC-CNR non autorizza l'uso del Marchio ACCREDIA ai Fabbricanti per i quali svolge attività di AVCP.